

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3170

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(CAPRIA)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(MARINI)

col Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(TOGNOLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1992

—
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
—

ONOREVOLI SENATORI. - Alcuni termini posti da disposizioni legislative nel settore della protezione civile ed in materia di opere pubbliche, di urbanistica, di edilizia residenziale, di difesa del suolo, di cooperazione, di prevenzione incendi, di ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché di turismo, la maggior parte dei quali prorogati più volte e, da ultimo, dalla legge 20 maggio 1991, n. 158, vengono a scadere il 31 dicembre 1991.

Poichè permangono le situazioni, sia di fatto che giuridiche, che avevano indotto in precedenza ad adottare le norme relative ed a prorogarne l'efficacia, si ritiene necessario disporre un ulteriore differimento di tali termini al fine di impedire la soluzione di continuità nell'azione amministrativa.

Nel settore della protezione civile la scadenza del 31 dicembre 1991 pone alcuni problemi per quanto riguarda la permanenza delle associazioni di volontariato e di taluni gruppi scientifici.

In particolare le disposizioni di cui all'articolo 1 sono finalizzate a disporre per l'anno 1992, in attesa dell'approvanda legge istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, un ulteriore differimento a carico del fondo della protezione civile, degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile e della comunità scientifica previsti, rispettivamente, negli articoli 11 e 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, interventi differiti, da ultimo, per l'anno 1991, dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158.

In particolare il comma 1 prevede una proroga degli interventi in favore dei grup-

pi di volontariato associati alle attività di previsione, prevenzione e soccorso disponendo, altresì, la possibilità di comprendere in tali interventi la concessione di contributi finalizzata all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'efficiente espletamento di attività di soccorso in caso di emergenza,

Una specifica previsione normativa appare atta a dirimere dubbi interpretativi postisi in sede attuativa del citato articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 1984, in ordine alla liceità della concessione di tali contributi i quali assumono connotazione meramente strumentale rispetto alla finalità di pubblico interesse perseguita dalla norma *de qua*, consistente nel consentire, a fronte di situazioni di emergenza, un tempestivo ed efficace intervento delle associazioni di volontariato, reso possibile, in taluni casi, da un adeguato potenziamento dei mezzi ed equipaggiamenti di supporto.

Per quanto attiene al comma 2 dello stesso articolo 1, relativo alla proroga degli interventi in favore della comunità scientifica, che costituisce indispensabile supporto tecnico-scientifico del Ministro per il coordinamento della protezione civile per gestire le fasi di previsione, prevenzione e di emergenza ai fini di protezione civile secondo moduli collaudati di proficua collaborazione, si è anche prevista, da parte del Ministro stesso, la possibilità di stipulare apposite convenzioni con istituti, gruppi ed enti di ricerca per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

Trattasi di una esplicita previsione normativa a riconferma di potestà già ritenute rientranti nei poteri attribuiti al Ministro alla stregua della sopracitata normativa.

La determinazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui

all'articolo suddetto, che ai sensi del comma 3 gravano sul fondo per la protezione civile, non potrà che aver luogo sulla base di specifiche valutazioni che dovranno tener conto delle complessive esigenze cui il fondo è preordinato, e comunque nei limiti delle risorse annualmente disponibili per lo scopo.

Con l'articolo 2 viene prorogata di un anno l'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, in considerazione delle rilevanti incombenze ancora gravanti per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, relativa alla ricostruzione dei territori meridionali terremotati.

D'altra parte l'interruzione della delicata fase di completamento della ricostruzione e della rinascita delle zone terremotate comporterebbe inevitabilmente un rallentamento dell'azione dello Stato.

L'ulteriore differimento di due anni del termine di cui all'articolo 3 per le occupazioni d'urgenza è inteso ad evitare riflessi negativi sulle espropriazioni in corso, nelle more dell'approvazione del disegno di legge concernente la materia espropriativa, che dovrebbe dare in proposito una nuova organica disciplina.

Con l'articolo 4 viene disposta la prosecuzione fino al 31 dicembre 1992 dell'attività del Consorzio del canale di Milano-Crema-Po, costituito con la legge 24 agosto 1941, n. 1044, in collegamento all'attuazione del piano pluriennale di interventi operativi riguardanti la rete idroviaria padano-veneta.

Tali interventi, previsti dalla legge 29 novembre 1990, n. 380, riguardano il completamento delle opere di navigazione interna, la costruzione di porti, scali e banchine, eccetera.

Il settore dell'urbanistica è interessato dall'articolo 5 riguardante il differimento del termine di applicazione dell'istituto del silenzio-assenso per le concessioni ad edificare, in materia di interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abita-

zioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente.

Si rende necessario il differimento di un anno, disposto con l'articolo 6, del termine di vendita degli alloggi di edilizia agevolata-convenzionata in quanto, a causa dell'attuale situazione di crisi del mercato, la durata del periodo di preammortamento è stata insufficiente a garantire la collocazione degli alloggi ai soggetti muniti dei requisiti previsti dalla legge e pertanto gli operatori hanno subito la decadenza dal contributo, con conseguente uscita dal mercato degli alloggi medesimi.

Ciò comporta il mancato raggiungimento delle finalità proprie dell'edilizia agevolata-convenzionata, che, priva di contributo, viene ad essere esclusa dal mercato in modo pressochè automatico.

L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prevede la stipulazione di una convenzione tra il comune e il concessionario di interventi di edilizia abitativa, con la quale il concessionario si impegna, tra l'altro, ad applicare per gli alloggi prezzi di vendita e canoni di locazione determinati.

Con la facoltà di determinare in sede di convenzione il costo delle aree in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione, si incentiva questa forma di intervento in un momento nel quale il ridotto flusso di finanziamenti all'edilizia agevolata determina notevoli problemi per l'offerta di alloggi con prezzi di vendita e canoni di locazione controllati.

L'articolo 8, terzo comma, della legge n. 10 del 1977 citato prevede un termine di dieci anni per l'esercizio di tale facoltà, che è scaduto il 30 gennaio 1987; tale termine è stato prorogato di cinque anni dall'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e scade il 29 gennaio 1992.

Con l'articolo 7 viene differito di altri cinque anni il termine previsto dal cennato articolo 8 della legge n. 10 del 1977, in scadenza al 29 gennaio 1992.

La disposizione di cui all'articolo 8 è intesa a consentire lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 253, sulla difesa del suolo, per un ulteriore anno mediante l'utilizzo della specifica utilizzazione di spesa.

Si tratta, infatti, di complesse attività di analisi e di elaborazione finalizzate alla messa a punto, da parte del Comitato nazionale per la difesa del suolo (articolo 7 della legge 18 maggio 1989, n. 183), di proposte per l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento del Governo, mediante la stipula di convenzioni ed il conferimento di incarichi di consulenza ad esperti da parte della segreteria dello stesso comitato nazionale.

Le relative tematiche di studio sono state individuate nell'ambito di un programma di attività approvato dal comitato nella seduta del 9 luglio 1991 ed attualmente in fase di avvio.

È quindi necessario prevedere la possibilità di avvalersi dei contributi esterni suddecati ancora per tutto l'anno 1992.

Nel mese di marzo 1992 scade l'operatività del fondo speciale, istituito inizialmente per la durata di quattro anni, presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione, dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e poi prorogata per altri tre anni dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

Pertanto le società finanziarie non potranno più assumere nuove partecipazioni in cooperative nate da aziende in crisi.

Tenuto conto della sfavorevole congiuntura economica e delle pessimistiche previsioni sull'andamento dell'industria italiana, si rende necessario provvedere alla proroga della operatività del fondo stesso, mediante una norma di interpretazione autentica che consente un ulteriore slittamento di due anni.

L'articolo 9 costituisce proprio la norma interpretativa dettata dalla necessità di chiarire che il termine iniziale dell'operatività del fondo speciale è da correlare all'emanazione dei provvedimenti amministrativi di attuazione e non alla data di

promulgazione della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che, in conseguenza dell'anzidetta proroga triennale del fondo stesso, ne determinerebbe la scadenza alla data del 6 marzo 1992.

La disposizione di cui all'articolo 10 si rende necessaria in quanto il Ministero del lavoro è tuttora impegnato nell'attuazione del piano di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi, centrali e periferici, in relazione a quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, sull'organizzazione del mercato del lavoro, sia per quanto riguarda l'avvio del progetto informativo «Teleporto del lavoro», che per quel che concerne la dotazione di idonee attrezzature alle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

Inoltre le agenzie per l'impiego, che nel corso dell'anno 1991 hanno iniziato la propria attività, devono essere ancora dotate di tutte le attrezzature necessarie al loro funzionamento.

Il 31 dicembre 1991 è scaduto il termine concernente la definitività dei versamenti da eseguirsi per i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 969, e successive modificazioni.

Rispondendo ad esigenze di semplificazione contabile che la Banca d'Italia ha più volte evidenziato, l'articolo 11 dispone la definitività di tali versamenti, in attesa della emanazione dell'apposito regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425.

Con l'articolo 12 vengono differiti al 31 dicembre 1992 i termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289, ultima normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riguardanti la realizzazione di impianti sportivi.

Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con un apposito decreto ministeriale il programma di impiantistica sportiva finanziato con la citata legge n. 289 del 1989. L'ulteriore finanziamento di 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, richiede la continuità della normativa contenuta nella citata legge n. 289 del 1989.

Con la disposizione contenuta nell'articolo 12, si intende rendere operativa la legge n. 289 del 1989 nel limite massimo dello stanziamento di 20 miliardi previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 412 del 1991.

Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato che per i mutui contraibili dagli enti locali con l'istituto di credito

sportivo il tasso è stato fissato mantenendo lo stesso tasso previsto dalla legge n. 289 del 1989; per le società sportive è stato invece mantenuta la proporzione di interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi applicato dall'istituto medesimo.

Atteso che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente schema di disegno di legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, non si dà luogo alla redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi in favore delle associazioni di volontariato e della comunità scientifica)

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito al 31 dicembre 1992. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito al 31 dicembre 1992. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 fanno carico alle disponibilità del fondo per la protezione civile.

Art. 2.

(Sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania)

1. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, prorogata da ultimo al 31 dicembre 1991 dall'articolo 2

della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente differita al 31 dicembre 1992.

Art. 3.

(Occupazione d'urgenza)

1. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente differita di due anni.

Art. 4.

(Consorzio del canale Milano-Cremona-Po)

1. Il termine del 31 dicembre 1991 fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1992.

Art. 5.

(Silenzio-assenso per le concessioni edilizie)

1. Il termine previsto, da ultimo, al 31 dicembre 1991 dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1992.

Art. 6.

(Cessione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata)

1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, prorogati, da ultimo, al 31 dicembre 1991 dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1991, n. 158, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 1992, limitatamente

agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Determinazione del costo delle aree ai fini del convenzionamento dei programmi costruttivi)

1. Il termine di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente la determinazione del costo delle aree ai fini del convenzionamento dei programmi costruttivi, prorogato da ultimo dall'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente differito di cinque anni.

Art. 8.

(Incarichi di consulenza per l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento del Governo)

1. Il termine per l'impegno dei fondi iscritti al capitolo 1157 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991 è differito al 31 dicembre 1992.

Art. 9.

(Credito alla cooperazione)

1. Per data di inizio della operatività del fondo speciale di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, si intende quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto dal comma 4 dello stesso articolo.

Art. 10.

(Teleporto del lavoro)

1. È differito al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1991 indicato

dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1991, n. 158, per quanto concerne la facoltà di convenzionamento con terzi per l'ammmodernamento e il potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Art. 11.

(Depositi da parte dei richiedenti servizi a pagamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettera *a)* e *b)*, della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

Art. 12.

(Impiantistica sportiva)

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1992. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte

ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

Art. 13.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.